

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 15
del 28/2/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria
"IMU" - anno 2012 - Approvazione

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 16,40 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

1) Salvatore De Meo	Sindaco
2) Parisella Piero	Componente
3) Trani Giovanni	Componente
4) La Rocca Guido	Componente
5) Sansoni Alessandro	Componente
6) Carnevale Marco Antonio	Componente
7) Corina Luigi	Componente
8) Mattei Vincenzo	Componente
9) Leone Oronzo	Componente
10) Muccitelli Roberta	Componente
11) Refini Vincenzo	Componente
12) Paparello Elio	Componente
13) Spagnardi Claudio	Componente
14) Saccoccio Carlo	Componente
15) Coppa Biagio	Componente
16) Gentile Sergio	Componente
17) Giuliano Elisabetta	Componente
18) Marino Maria Luigia	Componente
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente
21) Cardinale Franco	Componente
22) Fiore Giorgio	Componente
23) Turchetta Egidio	Componente
24) Padula Claudio	Componente
25) Forte Antonio	Componente
26) Paparello Maria Civita	Componente
27) Faiola Arnaldo	Componente
28) Fiore Bruno	Componente
29) Di Manno Giancarlo	Componente
30) De Luca Luigi	Componente
31) Trani Vincenzo Rocco	Componente

Presente	Assente
1	
2	
3	
4	
5	
	1
6	
7	
	2
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
	3
18	
19	
20	
	4
21	
22	
	5
23	
24	
25	
26	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 55 del 03 febbraio 2012, con all'oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" - Anno 2012 - Proposta.

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**Imposta Municipale propria**, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno **2012** e fino al **2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'**Imposta Municipale propria** è fissata all'anno **2015**.

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*".

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'Imposta Municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1. Aliquota di base 0,76 per cento**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2. Aliquota abitazione principale 0,4 per cento**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- 4. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento**

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. **Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.** 2. *Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è **maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.**

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200.**

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari*".

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale*".

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*".

Evidenziato che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tenuto conto degli interventi dei signori consiglieri la cui trascrizione viene allegata, sotto la lettera "A", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Preso atto della proposta di emendamento presentata dal consigliere Fiore Bruno, come si evince a pag. 35 della trascrizione allegata, sotto la lettera "A", al presente atto deliberativo;

Dato atto che successivamente la stessa viene sottoposta a votazione con il seguente esito: n. 4 favorevoli (Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, De Luca Luigi, Trani Vincenzo Rocco); contrari n. 18 (De Meo Salvatore, Parisella Piero, Trani Giovanni, La Rocca Guido, Sansoni Alessandro, Corina Luigi, Mattei Vincenzo, Muccitelli Roberta, Refini Vincenzo, Paparello Elio, Spagnardi Claudio, Saccoccio Carlo, Coppa Biagio, Gentile Sergio, Giuliano Elisabetta, Marino Maria Luigia, Di Manno Giulio Cesare, Cardinale Franco); astenuti n. 3 (Cardinale Franco, Fiore Giorgio, Di Manno Giancarlo). Si da atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Turchetta Egidio.

Con successiva definitiva votazione: favorevoli n. 17; contrari n. 8 (Cardinale Franco, Fiore Giorgio, Forte Antonio, Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi, Trani Vincenzo Rocco). Si da atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Turchetta Egidio.

D E L I B E R A

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'**Imposta Municipale propria -Anno 2012:**
 - **ALiquota di base**
0,9 per cento
 - **ALiquota Abitazione Principale**
0,5 per cento
 - **ALiquota Fabbricati Rurali ad uso Strumentale**
0,2 per cento
 - **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**
€ 200,00 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.
- 3) **Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal **1 gennaio 2012;**

- 4) **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Indi


IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Turchetta Egidio, con la seguente votazione: favorevoli n. 17; contrari n. 8 (Cardinale Franco, Fiore Giorgio, Forte Antonio, Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi, Trani Vincenzo Rocco).

DELIBERA

-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof.ssa Maria Luigia Marino)


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Loricchio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene affisso all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia il <u>22 MAR. 2012</u> per restarvi 15 giorni ai sensi di legge Addì <u>22 MAR. 2012</u> IL MESSO COMUNALE del Comune di Fondi (Roberto Spirito)	Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia dal _____ al _____ e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami Addì _____ IL MESSO COMUNALE
---	---



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:


ATTESTA

Che la presente deliberazione:

<input checked="" type="checkbox"/> E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000, con effetto dalla stessa data della sua assunzione del <u>28 FEB. 2012</u> Addì <u>22 MAR. 2012</u> IL SEGRETARIO GENERALE 	<input type="checkbox"/> E' stata pubblicata all'albo pretorio On-line di questo Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorso 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-line di questo Comune, a norma dell'art. 134, comma _____ del T.U. 267/2000 Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE
--	--



PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica
(dott. Cosmo Mitrano)


Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile
(dott. Cosmo Mitrano)
